

Messaggio

numero

6503

data

14 giugno 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Istanza di naturalizzazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

sottoponiamo la domanda di naturalizzazione ordinaria presentata dal signor A. per la concessione della cittadinanza cantonale ticinese, con attinenza nel comune del suo attuale domicilio.

I. PROFILO DETTAGLIATO DEL CANDIDATO

Il richiedente, nato in Bosnia ed Erzegovina nel 1980, cittadino bosniaco, è entrato in Svizzera ed in Ticino con i genitori nel 1990. Egli vi ha frequentato le scuole elementari e medie, quindi ha seguito l'apprendistato di elettricista, ottenendo il relativo diploma.

Il CC del Comune di domicilio gli ha concesso l'attinenza comunale il 10 maggio 2010 e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione è stata rilasciata l'8 ottobre 2010.

L'8 novembre 2010 il Procuratore Pubblico ha emesso nei suoi confronti un decreto d'accusa per aver violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il vigente limite di 50 km/h. L'esecuzione della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere è stata sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

II. CONSIDERAZIONI

Il 9 marzo 2010, in risposta all'interrogazione 10 dicembre 2009 n. 328.09 dal titolo "*Importante sentenza in tema di naturalizzazioni*", abbiamo affermato che, seguendo la prassi applicata in quest'ambito dall'Ufficio federale della migrazione, riteniamo che il candidato alla naturalizzazione si conformi all'ordine giuridico penale in senso stretto allorquando non compaiono iscrizioni a suo carico sull'estratto del casellario giudiziale destinato ai privati.

Il Servizio naturalizzazioni, in data 30 dicembre 2010, ha informato l'interessato della situazione e del probabile esito negativo della sua procedura, considerata la prassi enunciata sopra. Il richiedente è stato anzitutto compiutamente informato sul seguito della procedura ed in modo particolare reso attento agli aspetti inerenti la protezione dei dati; lo stesso è quindi stato invitato a voler comunicare se, alla luce delle informazioni ricevute, volesse:

- ritirare formalmente la sua domanda con la conseguenza che una eventuale nuova istanza comporterebbe l'avvio di una nuova procedura;

- mantenere la domanda chiedendo una nuova decisione formale che però, secondo la prassi vigente, non sarebbe verosimilmente positiva.

In data 14 gennaio 2011 l'interessato ha comunicato di essere molto dispiaciuto e rammaricato per quanto accaduto, chiedendo contemporaneamente che la domanda di naturalizzazione continui il suo corso in quanto la multa ricevuta è dovuta ad un reato di codice stradale.

Tale avviso è stato ulteriormente ribadito dal richiedente in un colloquio avuto il 26 aprile con i responsabili del Servizio naturalizzazioni e dell'Ufficio dello stato civile.

III. PROPOSTA

Sulla base delle considerazioni rilevate dall'esame dell'incarto e riassunte sopra risulta che non sono pienamente soddisfatti, secondo la prassi usualmente applicata, i requisiti di idoneità di cui all'art. 14 LCit e si invita pertanto il Gran Consiglio a voler respingere la domanda di concessione della cittadinanza cantonale ticinese di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella